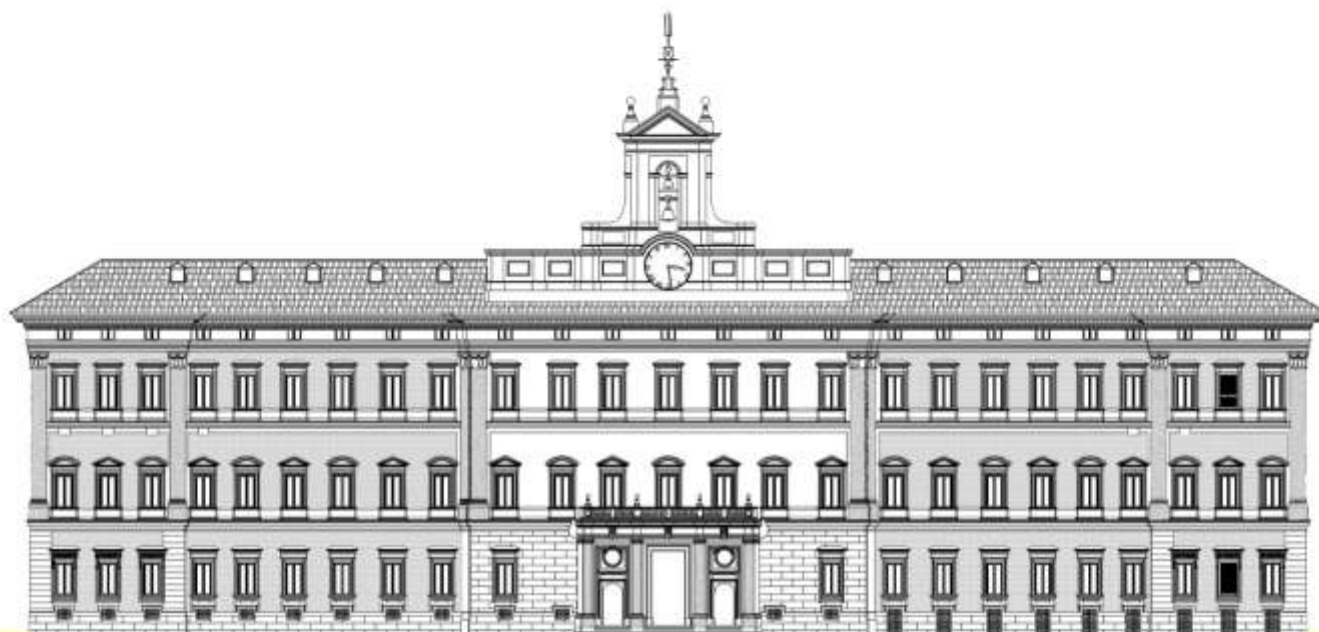




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3076

Disposizioni in materia di protezione civile

(Approvato dal Senato – A.S. 1779)

N. 530 – 9 ottobre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3076

Disposizioni in materia di protezione civile

(Approvato dal Senato – A.S. 1779)

N. 530 – 9 ottobre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
ISTITUZIONE DELLA SEZIONE SPECIALE DEL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE	- 4 -
ARTICOLO 2	- 7 -
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	- 7 -
ARTICOLO 3	- 9 -
TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	- 9 -
ARTICOLO 4	- 11 -
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE	- 11 -
ARTICOLO 5	- 12 -
TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE	- 12 -
ARTICOLO 6	- 14 -
LINEE GUIDA E RESPONSABILITÀ PENALE NELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE	- 14 -
ARTICOLO 7	- 17 -
RELAZIONE BIENNALE ALLE CAMERE	- 17 -
ARTICOLO 8	- 17 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 17 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3076
Titolo:	Disposizioni in materia di protezione civile
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica:	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Riccardo DECORATO (FDI) per la I Commissione; Silvio GIOVINE (FDI) per la XI Commissione
Commissioni competenti:	I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni al Senato (AS 1779), reca disposizioni in materia di protezione civile.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, aggiornata¹ al testo trasmesso dal Senato, priva di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Il disegno di legge in esame reca, altresì, all'articolo 8 una clausola di neutralità finanziaria.

Si evidenzia che durante l'esame al Senato, il Governo ha messo a disposizione della 5^a Commissione² una Nota tecnica in risposta alle osservazioni ivi formulate. La predetta Commissione, acquisiti i suddetti elementi informativi, ha espresso parere non ostativo³ sul testo originario del provvedimento. La 5^a Commissione del Senato ha, quindi, espresso alla I Commissione parere non ostativo⁴ sugli emendamenti approvati dalla medesima Commissione, nonché all'Assemblea parere non ostativo sul testo e su ulteriori emendamenti, ivi inclusi quelli successivamente approvati dalla stessa Assemblea⁵. Gli emendamenti approvati al Senato, che hanno interessato esclusivamente gli articoli 1, 2 e 6, e introdotto il nuovo articolo 6-*bis* (articolo 7 nel testo in esame), non sono corredati di relazione tecnica.

Alla Camera, il provvedimento trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite I e XI (Lavoro pubblico e privato), che non vi hanno introdotto modificazioni. Il provvedimento si trova ora quindi all'esame dell'Assemblea.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

¹ Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

² Cfr. 5^a Commissione permanente – Resoconto sommario n. 553 del 6 maggio 2026.

³ Cfr. 5^a Commissione permanente – Resoconto sommario n. 553 del 6 maggio 2026.

⁴ Cfr. 5^a Commissione permanente – Resoconti sommari n. 579 del 16 maggio 2026 e n. 580 del 21 luglio 2026.

⁵ Cfr. 5^a Commissione permanente – Resoconto sommario n. 590 del 3 agosto 2026.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Istituzione della sezione speciale del personale di protezione civile

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, dispone l'istituzione, nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto funzioni locali e alla corrispondente area delle funzioni locali, di speciali sezioni contrattuali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile delle regioni, delle altre componenti regionali facenti parte del sistema di protezione civile, dei comuni, delle province e delle città metropolitane nonché degli altri enti e agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area. Al personale appartenente alle summenzionate sezioni contrattuali si applicano le disposizioni della presente legge e, in quanto compatibili, quelle del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma 1).

Si evidenzia che i riferimenti alle "corrispondenti aree delle funzioni locali", e al personale delle strutture "delle altre componenti regionali facenti parte del sistema di protezione civile, dei comuni, delle province e delle città metropolitane nonché" delle "agenzie" appartenenti al medesimo comparto "e alla corrispondente area", sono stati introdotti nel corso dell'esame al Senato.

La contrattazione collettiva del comparto funzioni locali provvede a disciplinare, nei limiti delle risorse disponibili ad essa destinate:

- il trattamento giuridico nonché la specifica formazione, anche obbligatoria, ai sensi degli articoli 3 e 5 [comma 2, lettera *a*]);
- il trattamento economico, ivi incluse le indennità di funzione, di missione e di pronto intervento, l'utilizzo dei mezzi propri o dell'amministrazione, in relazione all'impiego operativo in attività di previsione, di prevenzione, in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e di emergenza o in esercitazioni, nonché l'orario di lavoro ordinario e straordinario, ivi incluse le turnazioni e la reperibilità, anche in deroga al principio dell'onnicomprendività della retribuzione e fermo restando il limite di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, ai sensi degli articoli 2 e 4 del provvedimento in esame [comma 2, lettera *b*]).

Nel corso dell'esame al Senato la lettera *b*) del comma 2 è stata integrata con riferimento a "l'utilizzo dei mezzi propri o dell'amministrazione", estendendo, altresì, il riferimento all'impiego operativo anche alle attività di "previsione e di prevenzione, in vista degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018 - Codice della protezione civile". La disposizione in riferimento è stata, inoltre, integrata con la previsione della "deroga al principio dell'onnicomprendività della retribuzione, fermo restando il limite di cui all'articolo 23-*ter*, del decreto-legge n. 201 del 2011".

Le disposizioni del provvedimento in esame si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (comma 3).

La relazione tecnica di passaggio ribadisce il contenuto della norma e riferisce che le relative disposizioni, assumendo rilievo sul piano meramente organizzativo, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È inoltre precisato che non viene modificata la consistenza della pianta organica degli enti regionali e locali, né si influisce sulle facoltà assunzionali, che continuano ad essere disciplinate dalla normativa settoriale; parimenti, le disposizioni non incidono sui vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, rimanendo ferma la devoluzione alla contrattazione collettiva della disciplina del trattamento economico e giuridico nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate per l'anno di riferimento, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il **Governo**, nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame in Commissione Bilancio al Senato, in relazione agli articoli 1 e 2, ha precisato che la previsione di istituire, nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto delle funzioni locali, specifiche sezioni contrattuali per il personale (non dirigenti e dirigenti) delle strutture di protezione civile delle regioni e degli altri enti appartenenti al medesimo comparto, nonché la correlata possibilità di riconoscere incentivi di tipo economico in relazione alla specificità delle funzioni svolte dal predetto personale, non determinano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame dispone che la contrattazione collettiva disciplina i contenuti delle predette sezioni contrattuali nei limiti delle risorse finanziarie a essa destinate. È stato, inoltre, evidenziato che tale clausola di neutralità finanziaria trova conferma in quanto specificato nella relazione tecnica predisposta a corredo del testo originario del provvedimento; nonché dall'articolo 84 del CCNL del comparto funzioni locali del triennio 2019-2021 che già ha istituito una specifica indennità per il personale addetto ai servizi di protezione civile, i cui oneri sono stati imputati a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente per il trattamento accessorio.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, modificata dal Senato, istituisce speciali sezioni contrattuali per il personale (dirigente e non dirigente) delle strutture di protezione civile delle regioni e degli altri enti appartenenti al medesimo comparto, nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto funzioni locali e, per effetto di una modifica approvata al Senato, alla corrispondente area delle funzioni locali (comma 1).

Al Senato, all'interno delle istituende sezioni speciali, è stato ricondotto anche l'ambito di contrattazione relativo al personale delle altre componenti regionali facenti parte del sistema di protezione civile, dei

comuni, delle province e delle città metropolitane nonché delle agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area.

La contrattazione collettiva del comparto funzioni locali provvede a disciplinare, nei limiti delle risorse disponibili ad essa destinate (alinea comma 2): il trattamento giuridico e la formazione, anche obbligatoria, ai sensi dei successivi articoli 3 e 5 [comma 2, lettera *a*)]; nonché il trattamento economico, incluse le indennità di funzione, di missione e di pronto intervento in relazione all'impiego operativo nell'ambito di attività di emergenza o di esercitazione, l'orario di lavoro ordinario e straordinario, ai sensi dei successivi articoli 2 e 4, con la previsione, introdotta nel corso dell'esame al Senato, della possibilità di derogare, in materia di trattamento economico, al principio dell'onnicomprendività della retribuzione⁶ [comma 2, lettera *b*)].

Nel corso dell'esame al Senato la lettera *b*) del comma 2 è stata integrata anche con riferimento alle attività comportanti l'utilizzo di mezzi propri o dell'amministrazione, estendendo, altresì, il riferimento all'impiego operativo anche alle attività di previsione e di prevenzione in vista di eventi emergenziali.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto riportato dalla relazione tecnica e nella documentazione pervenuta al Senato a conferma della neutralità finanziaria della disposizione. In particolare, nel complesso di tale documentazione viene evidenziata la natura organizzativa delle norme in oggetto e la insuscettibilità delle stesse di alterare la consistenza degli organici degli enti regionali e locali, o di influire sulle facoltà assunzionali dei medesimi enti. Viene altresì sottolineato che le disposizioni non incidono sui vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, rimanendo ferma la devoluzione alla contrattazione collettiva della disciplina del trattamento economico e giuridico nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate per l'anno di riferimento, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

⁶ Nel rispetto del limite, in materia di retribuzioni nel pubblico impiego, di cui all'articolo 23-*ter*, del decreto-legge n. 201 del 2011.

ARTICOLO 2

Trattamento economico del personale non dirigenziale

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, riconosce al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento, integrato da un'indennità di funzione di base commisurata alle funzioni di protezione civile svolte (comma 1). Al suddetto personale, incaricato di funzioni di coordinamento operativo nell'ambito di attività di emergenza (e, per effetto di una modifica approvata al Senato, di previsione e prevenzione emergenziali) o di esercitazioni, nonché per la copertura di turnazioni nelle attività di pronto intervento, è riconosciuta un'indennità di funzione di pronto impiego aggiuntiva rispetto al trattamento economico e all'indennità di funzione di base di cui al comma 1 (comma 2). Al medesimo personale, chiamato a intervenire con compiti di coordinamento in emergenza, sul territorio di competenza o fuori da esso, è riconosciuta un'indennità di missione aggiuntiva rispetto alle indennità di cui ai commi 1 e 2 (comma 3). La disciplina e l'importo delle indennità di cui al presente articolo sono definiti dalla contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e per effetto di un'integrazione approvata al Senato, anche in deroga al principio dell'onnicomprendività della retribuzione in relazione alle indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo (comma 4).

L'articolo 84, comma 1, del CCNL per il comparto Funzioni locali, triennio 2019-2021 prevede che, per compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione degli enti, comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari e titolari di incarichi di Elevata qualificazione-EQ, possa essere riconosciuta, nell'ambito della contrattazione integrativa, una indennità di importo non superiore a euro 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un massimo di euro 4.000 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ, con relativi oneri a carico del Fondo Risorse decentrate.

La relazione tecnica di passaggio ribadisce il contenuto della norma e riferisce che le disposizioni si limitano a rinviare alla contrattazione collettiva del comparto delle Funzioni locali la disciplina, con riguardo al personale non dirigenziale di protezione civile, del trattamento economico complessivo, dell'orario di lavoro e della formazione del personale nonché della disciplina e quantificazione delle indennità previste. Le specifiche indennità riconosciute al suddetto personale dai commi da 1 a 3 possono essere riconosciute nei limiti delle risorse rese disponibili dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali nonché dalla contrattazione collettiva integrativa. Le disposizioni, infatti, non incidono sui vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, rimanendo ferma la devoluzione alla

contrattazione collettiva della disciplina del trattamento economico e giuridico nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate per l'anno di riferimento, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001. La relazione tecnica rileva, altresì, che già il contratto collettivo per il comparto funzioni locali, triennio 2019-2021 prevede un'apposita indennità correlata alle specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile (articolo 84). Le disposizioni si limitano, dunque, a definire il contesto ordinamentale nell'ambito del quale prevedere, in sede di contrattazione collettiva, nei limiti delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati, apposite indennità correlate alle specifiche funzioni di protezione civile.

Per quanto concerne i chiarimenti forniti dal Governo sulle osservazioni formulate nel corso dell'esame al Senato dell'articolo in riferimento, si rinvia a quanto riportato nella scheda relativa all'articolo 1.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, modificata dal Senato, riconosce al personale appartenente alla sezione contrattuale relativa al personale non dirigente delle strutture di protezione civile degli enti territoriali di cui all'articolo 1 il trattamento economico previsto dai contratti collettivi (nazionali e decentrati) di riferimento, integrato da un'indennità di funzione correlata alle attività di protezione civile svolte (comma 1). Al medesimo personale, titolare di incarichi di coordinamento operativo nelle attività di emergenza è, inoltre, riconosciuta un'indennità di funzione di pronto impiego aggiuntiva (comma 2).

Il comma 2 precisa che le funzioni di coordinamento concernono, altresì, lo svolgimento di esercitazioni e la copertura di turnazioni nelle attività di pronto intervento, nonché, per effetto di una modifica introdotta al Senato, le attività di previsione e prevenzione emergenziali.

Un'ulteriore indennità di missione aggiuntiva è, inoltre, riconosciuta al personale chiamato a intervenire con compiti di coordinamento in emergenza sul territorio di competenza o fuori da esso (comma 3). La disciplina e l'importo delle summenzionate indennità sono demandate alla contrattazione collettiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e, per effetto di un'integrazione approvata al Senato, tale disciplina può essere adottata anche in deroga al principio dell'onnicomprendività della retribuzione in relazione alle indennità aggiuntive di cui ai commi 2 e 3 (comma 4).

Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare, posto che, come risulta dalla relazione tecnica, le citate indennità possono essere riconosciute nei limiti delle risorse rese

disponibili dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali nonché dalla contrattazione collettiva integrativa e che, comunque, le disposizioni non incidono sui vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, rimanendo ferma la devoluzione alla contrattazione collettiva della disciplina del trattamento economico e giuridico nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate per l'anno di riferimento, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ARTICOLO 3

Trattamento giuridico del personale non dirigenziale

La norma prevede che al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 venga garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesti emergenziali, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali detto personale sia coinvolto per ragioni di servizio (comma 1). La formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1 sono obbligatori (comma 2). Il suddetto personale è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto che, con riguardo ai servizi di protezione civile, prevede la disapplicazione delle disposizioni contenute nel menzionato decreto legislativo in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, come individuate con decreto interministeriale⁷. Il personale in riferimento garantisce altresì la reperibilità e l'operatività in caso di necessità, concorrendo alle relative turnazioni secondo i limiti e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva (comma 3).

Il decreto legislativo n. 66 del 2003 reca l'attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE ed ha ad oggetto la regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro. L'articolo 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003, prevede che le disposizioni contenute nel decreto si applichino a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE (comma 1) e si applichino anche agli apprendisti maggiorenni (comma 4). Con particolare riguardo ai servizi di protezione civile, ivi compresi quelli resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo non trovano applicazione in presenza di

⁷ Da individuare con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2003.

particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, così come individuate con decreto interministeriale (comma 2). Le disposizioni del decreto legislativo non si applicano, altresì, al personale della scuola, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di vigilanza privata.

La **relazione tecnica di passaggio** ribadisce il contenuto delle disposizioni e riferisce che queste, nel disciplinare il trattamento giuridico del personale non dirigenziale di protezione civile, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che:

- l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie contratte in servizio già discende dal DPR n. 1124 del 1965;
- la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali sia coinvolto per ragioni di servizio è prevista dall'articolo 59 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021;
- la formazione professionale discende dagli obiettivi di *performance* di ciascun dirigente, alla stregua di quanto chiarito dalla circolare del 14 gennaio 2025 del Ministro per la pubblica amministrazione sulla “Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti” nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, DPR n. 62 del 2013;
- la disciplina sull'orario di lavoro è già dettata dal decreto legislativo n. 66 del 2003, suscettibile di applicazione anche nei confronti degli operatori di protezione civile (con le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2003).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame stabilisce che al personale non dirigente, appartenente alla specifica sezione contrattuale di cui all'articolo 1, sia riconosciuta la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesti emergenziali, venga garantita la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali sia coinvolto per ragioni di servizio (comma 1) e che lo stesso sia tenuto alla formazione continua e all'aggiornamento professionale (comma 2). Il medesimo personale è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003, attuativo di direttive europee in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, ferma restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2, del medesimo decreto legislativo che, con riguardo ai servizi di

protezione civile, prevede la disapplicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, come individuate con decreto interministeriale. Il personale in riferimento garantisce, altresì, la reperibilità e l'operatività in caso di necessità, concorrendo alle relative turnazioni nei termini definiti dalla contrattazione collettiva (comma 3).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che, come anche confermato dalla relazione tecnica, le prescrizioni individuate dalla norma risultano già disciplinate a normativa vigente.

ARTICOLO 4

Trattamento economico del personale dirigenziale

La norma prevede che al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale dirigenziale di cui all'articolo 1 venga riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento, integrato da un'indennità commisurata alle funzioni di protezione civile svolte (comma 1). La disciplina e l'importo della summenzionata indennità sono definiti dalla contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 (comma 2).

La relazione tecnica di passaggio ribadisce il contenuto della norma e riferisce che le relative disposizioni si limitano a rinviare alla contrattazione collettiva del comparto delle Funzioni Locali la disciplina, con riguardo ai dirigenti di protezione civile, del trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento, integrato da una ulteriore indennità per particolari funzioni commisurata alle funzioni di protezione civile svolte. Tali indennità possono essere riconosciute nei limiti delle risorse rese disponibili dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali per il trattamento economico omnicomprensivo. Le disposizioni, infatti, non incidono sui vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, rimanendo ferma la devoluzione alla contrattazione collettiva della disciplina del trattamento economico e giuridico nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate per l'anno di riferimento, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame riconosce al personale appartenente alla sezione contrattuale relativa al personale dirigente

delle strutture di protezione civile degli enti territoriali di cui all'articolo 1 il trattamento economico previsto dai contratti collettivi (nazionali e decentrati) di riferimento, integrato da un'indennità di funzione correlata alle attività di protezione civile svolte (comma 1). La disciplina e l'importo della summenzionata indennità sono definiti dalla contrattazione collettiva, secondo quanto previsto da comma 2 dell'articolo 1 (comma 2).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che, come previsto espressamente dal comma 2, l'indennità prevista dalla norma in esame verrà comunque determinata nei limiti delle risorse disponibili destinate alla contrattazione collettiva. Si prende atto, altresì, di quanto riferito dalla relazione tecnica a conferma della neutralità finanziaria della disposizione, ovvero che questa non incide sui vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, rimanendo ferma la devoluzione alla contrattazione collettiva della disciplina del trattamento economico e giuridico nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate per l'anno di riferimento, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ARTICOLO 5

Trattamento giuridico del personale dirigenziale

La norma prevede che al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale dirigenziale di cui all'articolo 1 venga garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesti emergenziali, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali tale personale sia coinvolto per ragioni di servizio (comma 1). La formazione continua e l'aggiornamento professionale del medesimo personale sono obbligatori (comma 2). L'incarico dirigenziale di protezione civile è soggetto a rotazione, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (comma 3). Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003, che prevede che le disposizioni contenute nel predetto decreto non trovino applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse alle attività di protezione civile⁸. Il personale di cui al comma 1 garantisce la reperibilità e l'operatività in

⁸ Individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2003.

caso di necessità, concorrendo alle relative turnazioni secondo i limiti e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva (comma 4).

La **relazione tecnica di passaggio** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che le relative disposizioni, nel disciplinare il trattamento giuridico dei dirigenti di protezione civile, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che:

- l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie contratte in servizio già discende dal DPR n. 1124 del 1965;
- la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali sia coinvolto per ragioni di servizio è prevista dall'articolo 24 del CCNL relativo al personale dell'Area delle funzioni locali triennio 2019 – 2021 (Dirigenti – Segretari comunali e provinciali);
- la formazione professionale discende da obiettivi di *performance*, tenuto conto che, come precisato nella direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 novembre 2023, le amministrazioni pubbliche assegnano a tutto il personale di livello dirigenziale obiettivi che impegnino il dirigente stesso a promuovere un'adeguata partecipazione ad attività di formazione non solo per il personale assegnato ma anche per sé stesso;
- la disciplina sull'orario di lavoro è già dettata dal decreto legislativo n. 66 del 2003, suscettibile di applicazione anche nei confronti dei dipendenti di protezione civile (con le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2003).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame stabilisce che al personale dirigente, appartenente alla specifica sezione contrattuale di cui all'articolo 1, venga riconosciuta la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesti emergenziali, sia garantita la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali venga coinvolto per ragioni di servizio (comma 1) e che lo stesso sia tenuto alla formazione continua e all'aggiornamento professionale (comma 2). Resta, inoltre, fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 66 del 2003 che prevede che le disposizioni del medesimo decreto legislativo, attuativo di direttive europee in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, non trovino applicazione con riguardo ai servizi di protezione civile, in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni

connesse alle attività di protezione civile⁹. Il personale in riferimento garantisce, altresì, la reperibilità e l'operatività in caso di necessità, concorrendo alle relative turnazioni nei termini definiti dalla contrattazione collettiva (comma 4).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che, come anche confermato dalla relazione tecnica, le prescrizioni individuate dalla norma risultano già disciplinate a normativa vigente.

ARTICOLO 6

Linee guida e responsabilità penale nelle attività di protezione civile

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, inserisce nel decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile) i nuovi articoli 42-*bis* e 42-*ter*, recanti rispettivamente disposizioni in materia di linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile e di responsabilità penale per reati colposi commessi nell'esercizio di tali attività. Le disposizioni introdotte, in particolare, prevedono che:

- con direttiva¹⁰ del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, ove nominata, sentito l'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile¹¹ vengano elaborate linee guida recanti le definizioni degli *standard* minimi di formazione e addestramento richiesti per il personale di protezione civile e le raccomandazioni nell'esecuzione delle attività di protezione civile (comma 1, cpv. Art. 42-*bis*).

Nel corso dell'esame al Senato, la disposizione è stata modificata, tra l'altro, ampliando l'oggetto dell'intervento di elaborazione delle suddette linee guida, estendendolo anche alle definizioni dei suddetti *standard* minimi di formazione e addestramento;

- nei casi di reato colposo, i soggetti operanti nel settore della protezione civile e classificati dalla norma nelle categorie di autorità, operatori e volontari di protezione civile, se i fatti sono stati posti in essere nell'esercizio delle attività di protezione civile, non sono punibili quando sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche nelle attività di protezione civile, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida o le citate buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto (comma 1, cpv. Art. 42-*ter*, commi 1 e 2). Il comma 3 dell'articolo 42-*ter*, introdotto al Senato, prevede, altresì,

⁹ Individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2003.

¹⁰ da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

¹¹ Di cui alla direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 7 dicembre 2023,

che quando i summenzionati reati colposi si sono verificati nell'esercizio delle attività di protezione civile, il volontario di protezione civile risponde esclusivamente per colpa grave. L'autorità di protezione civile o l'operatore di protezione civile rispondono esclusivamente per colpa grave soltanto quando i medesimi reati si sono verificati a seguito di misure e interventi urgenti nella gestione dell'emergenza (comma 1, cpv. Art. 42-*ter*, comma 3). Vengono, quindi, definiti gli elementi di cui si tiene conto nell'accertamento della colpa o del suo grado (comma 1, cpv. Art. 42-*ter*, comma 4).

Il comma 2 dell'articolo 42-*ter* identifica le autorità di protezione civile nei soggetti indicati dall'articolo 3 del Codice, ovvero il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle regioni e delle province autonome e i Sindaci. Sono definiti quali operatori di protezione civile il personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio (dirigenziale e non dirigenziale) anche se in posizione di distacco o comando, i dipendenti inquadrati nelle specifiche sezioni contrattuali degli enti territoriali e di altri enti o agenzie del comparto, nonché tutti i soggetti appartenenti alle strutture operative del Servizio nazionale e il personale della carriera prefettizia e dell'Amministrazione civile dell'interno impegnato nel coordinamento dei soccorsi. La categoria dei volontari di protezione civile comprende i legali rappresentanti delle organizzazioni, includendo esplicitamente il Sindaco per quanto concerne la rappresentanza dei gruppi comunali, oltre agli aderenti alle organizzazioni di volontariato, alle reti associative e agli altri enti del Terzo settore, come i gruppi comunali, intercomunali e provinciali, a condizione che siano iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

Si evidenzia che il testo originario del disegno di legge riferisce l'applicazione del nuovo articolo 42-*ter* esclusivamente ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, confermando l'applicabilità delle relative pene ordinarie e prescrivendo, altresì, talune specifiche deroghe applicative; laddove il testo in esame, con riguardo a tutti i reati colposi, prevede ora una generale clausola di non punibilità subordinata al rispetto delle raccomandazioni operative riportate nelle linee guida e nelle prassi di settore. Nel corso dell'esame al Senato il comma 2 dell'articolo 42-*ter* è stato modificato introducendo la ripartizione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile nelle suddette tre categorie (autorità, operatori e volontari di protezione civile). La platea complessiva è stata, quindi, ampliata, inserendo i vertici istituzionali (autorità di protezione civile), il personale della carriera prefettizia e dell'Amministrazione civile dell'interno, l'intera nuova categoria dei volontari di protezione civile, nonché il personale appartenente alle sezioni contrattuali per il personale delle strutture di protezione civile delle altre componenti regionali facenti parte del sistema di protezione civile, dei comuni, delle province e delle città metropolitane nonché degli altri enti e agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area.

La relazione tecnica di passaggio ribadisce il contenuto della norma e con riguardo al nuovo articolo 42-*bis* del Codice della Protezione civile, recante linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile, riferisce che questo, sul piano finanziario, non determina

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere un'attività regolatoria su materia già rientrante nelle attribuzioni degli organi decisori richiamati in norma. Con riguardo al nuovo articolo 42-*ter* la citata relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto del nuovo articolo 42-*ter*.

Si evidenzia per altro che la relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento (AS 1779), con riguardo al medesimo articolo, riferiva che questo, sul piano finanziario, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, regolando unicamente limiti alla responsabilità penale per fatti commessi da soggetti qualificati (in ragione della posizione specifica assunta nell'ambito del servizio nazionale della protezione civile) nell'esercizio di attività di protezione civile.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, modificata dal Senato, inserisce nel decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile) il nuovo articolo 42-*bis* recante disposizioni in materia di linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile. La relazione tecnica, nel riferire che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisa che questa si limita a prevedere un'attività regolatoria su una materia già rientrante nelle attribuzioni degli organi decisori richiamati in norma.

Al riguardo, non si formulano osservazioni concordando con la neutralità finanziaria della disposizione evidenziata dalla relazione tecnica.

Sul punto, per altro, si segnala che le modifiche apportate alla disposizione nel corso dell'esame al Senato hanno comportato un ampliamento dell'oggetto dell'intervento di elaborazione delle suddette linee guida, estendendolo anche alle definizioni degli *standard* minimi di formazione e addestramento richiesti per il personale di protezione civile.

Viene, altresì, introdotto nel Codice della Protezione civile anche il nuovo articolo 42-*ter*, che reca disposizioni in tema di responsabilità penale per reati colposi commessi da soggetti (autorità, operatori e volontari di protezione civile) nell'esercizio di attività di protezione civile. Si evidenzia che il testo in esame per effetto delle modifiche e integrazioni apportate al Senato ha esteso la disciplina in riferimento - limitata nel testo originario del disegno di legge esclusivamente ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose - a tutti i reati colposi, ampliando contestualmente anche la platea dei soggetti operanti nel settore della protezione civile destinatari della disposizione.

Al riguardo, la relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento riferisce che dalla relativa disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi questa a regolare i limiti alla responsabilità penale per fatti commessi da soggetti, qualificati in ragione della posizione specifica assunta nell'ambito del servizio nazionale della protezione civile, nell'esercizio di attività di protezione civile.

Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare, ritenendosi ancora verificabile e confermabile quanto riferito dalla relazione tecnica relativa al testo originario della disposizione, anche con riguardo al testo in esame.

ARTICOLO 7

Relazione biennale alle Camere

La norma, introdotta al Senato, prevede che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare presenti, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione del provvedimento in esame (comma 1).

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante il contenuto ordinamentale della disposizione, introdotta al Senato, che prevede che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare presenti, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione del provvedimento in esame.

ARTICOLO 8

Clausola di invarianza finanziaria

La norma prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).

La relazione tecnica di passaggio ribadisce il contenuto della norma e rinvia a quanto rilevato con riguardo alle singole disposizioni componenti il disegno di legge.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, pur prendendo atto che la formulazione della clausola si discosta da quella più comunemente utilizzata nella prassi.